



DETERMINAZIONE SINDACALE N. 29 DEL 28/12/2022

OGGETTO: ASSISTENTE SOCIALE: AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON LA DOTT.SSA DE LUCIA MARTINA.

IL SINDACO

PREMESSO che a seguito della concessione del nulla osta alla mobilità volontaria all'unico assistente sociale presente nella dotazione organica, le delicate funzioni -evidentemente di natura infungibile- vengono svolte da un soggetto individuato all'esito di una procedura selettiva ed incaricato con contratto a tempo determinato, ricondotto dalla determinazione sindacale n. 29 del 28.10.2021 alla tipologia di incarico di cui all'art. 110, comma 1, del Tuel, sebbene l'assistente sociale non svolge le funzioni di responsabile del settore, ma esclusivamente quelle di responsabile dei procedimenti rientranti nelle funzioni di cui alla l.r. 22/1986 e nella L. 328/2000, essendo l'ufficio servizi sociali inserito nel settore I, giusta deliberazione della giunta municipale n. 56 del 03.06.2021, la cui posizione organizzativa -ex art. 17 del CCNL 21.5.2018- è stata affidata alla dott.ssa Emanuela Sanna, che è inquadrata nella categoria D, risultando apicale nell'ambito della struttura di vertice di cui è responsabile, ai sensi dell'art. 109, comma 2 del Tuel;

Che con Determina Sindacale n. 11 del 23.06.2022 veniva prorogato fino al 31.12.2022 trattandosi di figura infungibile ed insostituibile il contratto di lavoro alla dott.ssa Martina De Lucia Assistente Sociale, in possesso della Laurea magistrale in "Programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali" iscritta all'Ordine degli Assistenti Sociali al n. 3702 in data 16.08.2018, ed in possesso dei requisiti di legge e di quelli espressamente previsti dall'avviso di selezione e di cui alla D.D. n. 835/2020 e 864/2020;

CONSIDERATO che con relazione acquisita al prot. n. 20799 del 27.12.2022 l'assistente sociale ha rappresentato le criticità e le scadenze dell'ufficio servizi sociali in prossimità della scadenza del suo incarico;

SENTITO il Responsabile del settore, il quale, nel confermare quanto rappresentato dall'assistente sociale, ha rappresentato che all'interno della struttura comunale non sussistono dipendenti dotati della specifica professionalità dell'assistente sociale né risulta possibile individuare personale cui affidare l'istruttoria di procedimenti specifici che richiedono competenze specialistiche non surrogabili;

ATTESO che il Comune deve dotarsi della figura dell'assistente sociale, prevedendone l'assunzione nell'ambito del Piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024, anche in ragione degli obiettivi fissati dalla legge 234/2021 e della finalizzazione a tal fine delle risorse aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale (art. 1, comma 563 L. 234/2021);

RITENUTO che nelle more dell'approvazione ed attuazione del Piano triennale del fabbisogno di personale, destinato a confluire in una apposita sezione del Piano di cui all'art. 6 del D.L. 80/2021, è necessario assicurare la continuità della funzione e la corretta erogazione dei servizi sociali, anche al fine della continuità di alcune misure a favore di minori fragili disposti dal Tribunale per i minorenni;

RITENUTO che il contratto con la dott.ssa Martina De Lucia, pur se formalmente ricondotto all'art. 110, comma 1, del Tuel, non si configura come incarico di tipo dirigenziale riguardando la copertura di un posto non apicale nella dotazione organica dell'ente, posto che l'assistente sociale non svolge funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2 del Tuel, bensì mere funzioni istruttorie e specialistiche ascrivibili alla professionalità specifica;



CONSIDERATO, pertanto, di poter autorizzare la proroga del contratto di lavoro subordinato con la dott.ssa De Lucia fino ad una durata massima di TRE mesi, dando atto che sussistono tutte le esigenze oggettive che ne hanno giustificato la stipula;

ATTESO che il Piano triennale delle assunzioni 2021/2023 approvato con delibera della giunta municipale n. 53 del 2021 prevede la proroga anche nel 2022 dell'incarico di assistente sociale;

RILEVATO che trattandosi di figura infungibile ed insostituibile e che il Servizio Sociale persegue i seguenti obiettivi fondamentali:

- Garantire il sostegno a persone e/o famiglie in situazione di disagio e/o marginalità sociale;
- Favorire i processi di socializzazione, promuovendo l'identità individuale e sociale, nel rispetto delle norme vigenti;
- Sviluppare attività di prevenzione, promozione e animazione sociale;
- Realizzare azioni tese a promuovere le capacità individuali agendo, dove è possibile, anche con il concorso di altri soggetti istituzionali e non, pubblici e privati, nel rispetto delle specificità e delle competenze di ciascuno;
- Sostenere i processi di autodeterminazione dell'individuo, di gruppi, della comunità;
- Concorrere all'attivazione, organizzazione e gestione di servizi qualitativamente rispondenti ai bisogni e/o problemi evidenziati;
- Concorrere all'elaborazione di indirizzi di politica sociale, in particolare a livello territoriale, atti a prevenire i problemi ed a porre in essere condizioni per l'equilibrato sviluppo umano e comunitario, che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie;

CONSIDERATO CHE occorre garantire la continuità dei servizi ed in particolare:

- Presa in carico dei singoli utenti (persone e/o nuclei familiari) e definizione di progetti di intervento anche in collaborazione con altri Enti pubblici o del Terzo Settore;
- Visite Domiciliari;
- Predisposizione di pratiche di carattere burocratico-amministrativo (Delibere, Determinazioni, Atti di Liquidazioni, Convenzioni etc.);
- Attuazione di specifiche progettualità riferibili alle diverse aree d'intervento: minori, anziani, disabilità, adulti, marginalità sociale, tossicodipendenza;

CONSIDERATO che tale proroga può essere autorizzata pur in assenza dell'approvazione degli atti del ciclo di bilancio alla luce della modifica apportata dall'art. 3-ter del DL 80/2021 all'art. 9 comma 1 quinquies del d.l. 113/2016, consentendo di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per l'esercizio di funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale a prescindere dall'avvenuta approvazione del bilancio e del rendiconto e del loro invio a BDPA;

DATO ATTO, in particolare, che vi sono in corso diversi procedimenti che richiedono necessariamente la presenza dell'assistente sociale, quali richieste da parte del Tribunale per i minorenni, nonché occorre procedere al proseguo del ricovero di disabili mentali presso Comunità alloggio ed inserimenti in case famiglia, e ci sono numerose istanze di contributi su cui occorre svolgere una indagine socio- ambientale e stilare una relazione sociale da parte dei servizi sociali riguardanti minori e famiglie in stato di bisogno etc...(prerogative proprie dell'Assistente Sociale);

RITENUTA la propria competenza in merito;

VISTO il vigente statuto comunale, l'organigramma ed il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.M. n. 24/2008 e s.m.i.;

VISTO il DLgs n. 165/2000, il T.u. n. 267/2000 art. 97 del Dlgs 267/2000 la legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9, comma 1- quinquies del D.L. 24 giugno 2016 n. 113 così come integrato dal D.L. 80/2021;



DETERMINA

Per i motivi sopra esposti che qui si intendono come riportati e trascritti;

1. Di autorizzare la proroga del contratto di lavoro subordinato con la dott.ssa De Lucia Martina, Assistente Sociale, in possesso della Laurea magistrale in “Programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali” iscritta all’Ordine degli Assistenti Sociali al n. 3702 in data 16.08.2018, ed in possesso dei requisiti di legge e di quelli espressamente previsti dall’avviso di selezione e di cui alla D.D. n. 835/2020 e 864/2020 , fino ad un massimo di 3 (TRE) mesi complessivi con attribuzione del trattamento economico spettante al personale inquadrato nella categoria D.1 del vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;
2. Di dare atto che restano confermati ed invariati tutti i contenuti e i vincoli del rapporto in atto di cui al contratto firmato in data 31.12.2020;
3. Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria fra le spese del personale stanziato nel Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, annualità 2023 gestito in esercizio provvisorio ex art. 163 del Tuel stante la proroga al 30 giugno 2022 per l’approvazione del bilancio di previsione disposta con DM 31.5.2022;
4. L’attuazione del presente provvedimento è demandata al responsabile dell’ufficio del personale che provvederà alla stipula del contratto contenente la clausola di proroga, prevedendo comunque la risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato ove dovesse essere completata -prima della scadenza del termine prorogato- la procedura per l’assunzione dell’assistente sociale con contratto a tempo indeterminato.
5. Il presente provvedimento sarà comunicato al dipendente interessato ed al Responsabile del Settore III per i successivi adempimenti consequenziali;
Si dispone che, a fini di pubblica conoscenza, che il presente provvedimento venga affisso all’Albo pretorio per giorni 15 (quindici) consecutivi.

Lampedusa, li 28/12/2022


Il Sindaco
Dot. Filippo Mannino